

2672

REPUBBLICA ITALIANA

N.R.G. 5652/80
6520/80
6804/80
7032/80
7052/80
7566/80

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Ud. 22.6.82

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. MIELE UGO

*Ca. 6118
dep 985*

Presidente

Dott. CORDA MARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

" CANTILLO MICHELE rel.

Rilasciata/copia legale
al Sig.

" FINOCCHIARO ALFIO

Fornario

" CAIZZONE GIUSEPPE

II 9 MAG 1983

Consiglieri

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso proposto da: (5652/80)

EMILIO A ett.te dom.to in Roma - Viale Ange-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

lico n. 92 presso l'avv. Emanuele Fornario, rapp.to

Rilasciata/copia legale
al Sig.

e difeso dagli Avv.ti Giovanni e Luigi Maniscalco Ba-

MAGNANO

sile, come da procura dell'11.6.80 Notaio Lucio Scotta

28 GIU 1983

ricorrente

IL CANCELLIERE

contro

ITALO ANDOLINA nella qualità di curatore fallimentare
della Sidermeccanica S.p.A.;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

BONETTA PIETRO, DURANTE GIUSEPPE, MINUTO CONSOLATO,

Rilasciata/copia legale
al Sig.

POLIZZA ANTONINO, VACIRCA ALBERTO, DEL BON GIOVANNA,

D'Avato

5 NOV 1983

IL CANCELLIERE

708

GULLI GIUSEPPE, ASTORINA ROSARIO, MENTESANA SALVATORE,

BLANCO SEBASTIANO, CONTI ALFIO, FLACCOMIO ROMOLO,

SCARPA ITALO, ATTANASIO ALESSANDRO, SARTA ATTILIO,
in pers.dell'Amm.re Unico A.Attanasio;
CIMA S.P.A., RODRIGUEZ CARLO, DE ROLLO CONCETTA,

FRENI EMLIO, PERCIPALLE MARIA, PAGNANO ANGELA e PAGNANO

GIUSEPPE tutti quali eredi di PAGNANO UMBERTO, DEL BON

GIOVANNA MARIA ved. Asmundo personalmente e quale eser-

cente la patria potestà sui figli minori Salvatore

Maria Giuseppe, Alessandro, Francesco Mario e Giusep-

pina Beatrice Maria, tutti eredi di Asmundo Giuseppe;

ASMUNDO ADAMO BENEDETTO

intimati

Nel II° ricorso proposto da: (7032/80)

ANDOLINA ITALO quale curatore fallimentare della

SIDERMECCANICA S.p.A., elett.te dom.to in Roma - Via

Villa Emiliani n. 24 presso lo studio dell'avv. Carlo

Neri, rapp.to e difeso dall'avv. Niccolò Salanitro,

come da mandato a margine

controricorso e ricorso incidentale

contro

BONETTA ING. PIETRO e di ATTANASIO ALESSANDRO, elett.te

dom.to in Roma - Via Federico Cesi n. 62 presso l'avv.

Fernando Vaccaro, rapp.to e difeso dallo stesso, come

da mandato a margine

resistente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. *di fatto*

4 MAG. 1984
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale

PROCOL
per diritti L. 15000 + 11
5 OTT. 1990

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia legale
al Sig. *Niccolò Salanitro*
per diritti L. 15000 + 11

7 FEB. 1991
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *MONNI*
per diritti € 11,05

21 MAG 2011
IL CANCELLIERE

e contro

CONSOLATO MINUTO, elett.te dom.to in Roma - Piazza Augusto Imperatore n. 22 presso l'avv. Filippo Carpi, rapp.to e difeso dallo stesso unitamente agli avv.ti Omar Cifarelli e Giuseppe Berretta, come da mandato a margine

resistente

e nei confronti

ARCURI EMILIO;

DAL BON GIOVANNA MARIA ved. Amundo personalmente e quale esercente la patria potestà sui figli minori Salvatore Maria Giuseppe, Alessandro, Francesco Mario e Giuseppina Beatrice Maria, tutti eredi di Asmundo Giuseppe



intimati

Nel III° ricorso proposto da: (6520/80)

POLIZZA ANTONINO, elett.te dom.to in Roma - Via di Porta Pinciana n. 6 presso l'avv. Giovanni Magnano di Sanlio, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Tafuri, come da mandato a margine

ricorrente

contro

BONETTA PIETRO e ATTANASIO ALESSANDRO, elett.te dom.ti in Roma - Via Federico Cese n. 62 presso l'avv. Francesco Paola, rapp.tb e difesi dallo stesso, come da

4
mandato a margine

resistente

e contro

ANDOLINA ITALO quale curatore fallimentare della
SIDERMECCANICA S.p.A., elett.te dom.to in Roma - Via
Villa Emiliani n. 24 presso lo studio dell'avv. Carlo
Neri, rapp.to e difeso dall'avv. Nicolò Salanitro

resistente

e nei confronti di:

SARTA ATTILIO, RODRIGUEZ CARLO, VACIRCA ALBERTO,
ASTORINA ROSARIO, MENTESANA SALVATORE, CONTI ALFIO,
FLACCOMIO ROMOLO, SCARPA ITALO, PERCIPALLE MARIA,
PAGNANO ANGELA e PAGNANO GIUSEPPE

intimati

Nel IV° ricorso proposto da: (6804/80)

CONTI ALFIO, elett.te dom.to in Roma - Piazzale Me-
tronio n. 1 presso l'avv. Francesco Lombardo, rapp.to
e difeso dall'avv. Mario Condorelli Licciardello,
come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

ANDOLINA ITALO quale curatore fallimentare della
SIDERMECCANICA S.p.A., elett.te dom.to in Roma, Via
Villa Emiliani n. 24 presso l'avv. Carlo Neri, rapp.to
e difeso dall'avv. Niccolò Salanitro, come da mandato

a margine

resistente

Nel V° ricorso proposto da: (7052/80)

ROSARIO ASTORINA, elett.te dom.to in Roma - Via Co-
stantino Morin n. 44 presso l'avv. Giuseppe Cicero,
rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Lombardo Indelicato,
come da mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

ANDOLINA ITALO, quale curatore fallimentare della
SIDERMECCANICA S.p.A., elett.te dom.to in Roma -
Via Villa Emiliani n. 24 presso lo studio dell'avv.
Carlo Neri, rapp.to e difeso dall'avv. Niccolò Salanitro,
come da mandato a margine

resistente

Nel VI° ricorso proposto da: (7566/80)

GIOVANNA DAL BON, personalmente e quale genitrice
esercitante la patria potestà sulla figlia minore Giu-
seppina Beatrice Maria, Salvatore Giuseppe e Alessan-
dro Francesco Asmundo, elett.te dom.ti in Roma - Via
Orsini ~~20~~ 21 presso l'avv. Domenico D'Amato, rapp.ti
e difesi dall'avv. Giuseppe Auletta, come da mandato
in calce

controricorso e ricorso incidentale

contro

6

ANDOLINA ITALO quale curatore fallimentare della
SIDERMECCANICA S.P.A.;

EMILIO

intimati

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania
in data 12 aprile - 22 giugno 1979.

Sentita la rel. del Cons. Dott. Cantillo.

Per il ric. Avv. G. Chicchiarelli (con delega);

per il res. Avv. F. Salinitro.

Sentito il P.M. Dott. Caristo Mario, che conclude

per accoglimento 2° e 3° motivo ricorso del Fallimen-

to e rigetto del 1° motivo. Accoglimento 6° motivo

ric. 4° motivo ric. Polizzi, 3° ric. Conti e


1° m. ric. Dal Bon. Rigetto di tutti gli altri motivi

dei ricorsi Polizzi e Conti. Inammissibilità

2°, 3° e 4° motivo ricorso Dal Bon. Rigetto ricorso

Astorina.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorsi attengono ad un'azione di responsabilità promossa, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 cod.civ. e 146 l. fall., dalla curatela del fallimento della Soc. Sidermeccanica nei confronti di sedici ex ammi-
nistratori e sindaci della società, tra i quali Pie-
tro Bonetta, Consolato Minuto, Antonino Polizza,
Adamo Benedetto Asmundo, Giuseppe Asmundo, Rosario
Astorina, Alfio Conti ed Emilio A sostegno
della domanda, proposta innanzi al Tribunale di Ca-
tania con citazione del 19 luglio 1973, il fallimen-
to dedusse che dall'accertamento del passivo era
emerso un gravissimo sbilancio patrimoniale imputa-
bile - secondo le indagini tecniche svolte per di-
sposizione del giudice delegato - agli amministratori
suddetti e individuò i fatti costitutivi della loro
responsabilità, fra l'altro, nella mancata o irrego-
lare tenuta delle scritture contabili, nell'omessa
conservazione della corrispondenza, nel disordine
e imprecisione nelle registrazioni sul libro giorno-
le, etc., le quali carenze rendevano praticamente
impossibile qualsiasi controllo; nella formazione di
bilanci non conformi a legge, in quanto non chiari
e sospettabili di falsità, e nell'intempestiva forma-
zione del bilancio dell'anno 1969; nell'insufficienza

degli accantonamenti, che aveva provocato conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale e per i creditori; nella distrazione di somme a favore di altre società, controllate da taluni degli amministratori, nonché nella liquidazione di cospicui compensi a favore degli stessi. Dedusse altresì che la società era stata messa in liquidazione nell'ottobre 1964, ma nessun atto liquidatorio era stato compiuto fino al 13 maggio 1967, quando la liquidazione era stata revocata e la società aveva ripreso l'attività senza il consenso unanime degli azionisti e del collegio sindacale, con ulteriore pesante aggravio del passivo.

Pertanto il fallimento chiese la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni arrecati alla società e ai soci, nell'ammontare che sarebbe stato accertato in corso di giudizio, e formulò altre due domande, nei confronti del Bonetta e della Soc.CIMA (che ora più non interessano).

Su istanza del curatore, il giudice istruttore della causa, con decreto reso inaudita altera parte il 3 novembre 1973, autorizzò il sequestro conservativo dei beni dei convenuti fino alla concorrenza di unmiliardocinquecentomilioni, corrispondente all'incirca alla differenza fra l'attivo e il passivo fallimen-

9
tare.

Il curatore diede esecuzione alla ~~curatela~~ curatela, venendo fissata l'udienza di trattazione delle questioni relative alla convalida.

I convenuti si costituirono - ad eccezione di due - ed eccepirono, fra l'altro, la prescrizione dell'azione di responsabilità; alcuni di essi chiesero la condanna della curatela al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, per l'incanto e illegittimo sequestro; in luogo di Giuseppe Asmundo, scomparso in un incidente aereo, si costituì la moglie Giovanna Maria Dal Bon, nominata curatrice dello scomparso, ex art. 48 cod. civ., anche quale legale rappresentante dei figli minori.



Inoltre, il Minuto eccepì la nullità del sequestro perchè emesso prima della sua citazione in giudizio; su autorizzazione del giudice, i convenuti Benedetto Asmundo e Polizza provvidero a chiamare in causa, per essere garantiti, quattro amministratori e sindaci precedenti al 13 maggio 1967 (data della messa in liquidazione).

Il Tribunale, con sentenza del 16 settembre 1976, dispose la sospensione della causa di merito, relativa al risarcimento dei danni, perchè era stato iniziato procedimento penale nei confronti dei con-

10

venuti (ad eccezione di uno) ^{per} i reati di cui agli artt. 2621, 2630 e 2632 cod. civ., 216 e 218 legge fall.; dichiarò nullo il sequestro nei confronti del Minuto e inefficace quello nei confronti del Bonetta; convalidò il sequestro nei confronti degli altri, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione e respingendo la domanda per responsabilità processuale aggravata nei confronti del fallimento.

La sentenza fu impugnata in via principale da gran parte dei soccombenti e, in via incidentale, dal curatore del fallimento, il quale chiese la convalida del sequestro anche nei confronti del Bonetta e del Minuto.

La Corte di appello, con sentenza del 22 giugno 1979, ha confermato pressochè quasi tutte le statuizioni della pronuncia, modificandola solo in due punti, cioè quanto alla convalida del sequestro nei confronti della Dal Bon (in proprio e nella qualità) e quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione, in ordine alla quale ha rimesso ogni decisione al giudizio di merito, stante la necessità di svolgere più approfonditi accertamenti circa la posizione di ciascuno degli amministratori e sindaci e di attendere l'esito del giudizio penale, per i riflessi che ne derivano anche quanto al tipo di prescrizione appli-

cabile (questo capo della sentenza non viene qui censurato).

A riassumere ~~in~~ schematicamente l'ampia motivazione per ciò che ora interessa, va detto che la Corte ha anzitutto disatteso l'eccezione di nullità della citazione, e, quindi, del provvedimento di sequestro, formulata dai convenuti sul rilievo che gli elementi costitutivi e lo stesso oggetto della domanda risultavano assolutamente incerti, posto che non erano stati precisati gli addebiti singolarmente mossi e il nesso di causalità rispetto all'asserito danno, anch'esso non quantificato. I giudici di appello hanno obiettato che le irregolarità e gli abusi prospettati in citazione, anche se non individuavano dettagliatamente i fatti generatori di responsabilità colposa e l'entità dei danni riferibili a ciascun amministratore o sindaco, indicavano con precisione e determinatezza, adeguata alla complessa gestione della società, le principali violazioni e carenze addebitabili ai medesimi, oggetto d'indagine in sede penale, le quali costituivano, singolarmente e nel loro complesso, "un tema sufficiente a giustificare, in base a una sommaria cognizione, fondati elementi di responsabilità a carico dei convenuti, la cui costituzione in giudizio aveva comunque sanato,



ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. ogni vizio della citazione, non profilandosi nella specie diritti anteriormente quesiti".

La Corte, poi, nel respingere l'appello del curatore, ha condiviso l'opinione del tribunale in ordine alla inefficacia e alla nullità del sequestro nei confronti, rispettivamente, del Bonetta e del Minuto.

Quanto al primo, l'inefficacia del provvedimento si era verificata in conseguenza della sua infruttuosa esecuzione, dovendosi questa ipotesi equiparare alla mancata esecuzione della misura cautelare, ex art. 675 cod. proc. civ.; la nullità riguardo al Minuto, poi, derivava dall'incompetenza del giudice istruttore, il quale aveva autorizzato il sequestro pur non essendovi a quella data alcuna causa pendente nei confronti del predetto, cui la citazione era stata notificata successivamente, cioè il 13 febbraio 1974.

Per lo stesso motivo - ha soggiunto la Corte - il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità pure del sequestro nei confronti degli eredi di Giuseppe Asmundo, posto che la citazione non andava diretta a quest'ultimo, scomparso, ma alla moglie Giovanna Dal Bon, nominata curatrice del medesimo (la cui morte presunta era stata poi dichiarata dal Tribunale di Catania); nè era rilevante la successiva

costituzione della Dal Bon, nella qualità, che non aveva sanato la nullità della citazione con efficacia ex tunc e perciò neppure il provvedimento di sequestro anteriormente concesso.

Respingendo altrettanti motivi di gravame proposti dai sequestrati, poi, la Corte ha osservato che la competenza speciale attribuita dall'art. 146 l. fall. al giudice delegato (al quale, nell'autorizzazione re l'azione di responsabilità verso gli amministratori, può disporre misure cautelari) non elide la competenza funzionale conferita dall'art. 673 cod. proc. civ. al giudice istruttore in pendenza della causa di merito, non essendovi alcun motivo che giustifichi, per il procedimento contro sindaci e amministratori, la restrizione degli ordinari poteri attribuiti all'istruttore in tema di provvedimenti cautelari; e ha ritenuto che, in pendenza del giudizio di responsabilità, la domanda di sequestro possa essere formulata dal difensore del fallimento senza esplicita autorizzazione del giudice delegato, trattandosi dell'esercizio di un potere che rientra nello jus postulandi.



Inoltre, correttamente il sequestro era stato autorizzato con decreto, essendo l'eccezionale urgenza giustificata dal compimento di numerosi atti di

alienazione, dall'irreperibilità di alcuni convenuti e dall'incerta consistenza patrimoniale o l'assoluta impossidenza di altri; i quali elementi, in una alla pendenza del procedimento penale e alla notevole entità dello sbilancio patrimoniale, giustificavano il fumus boni juris e il periculum in mora, anche se verosimilmente non tutto il passivo fallimentare era imputabile alla cattiva gestione degli amministratori e alla negligenza dei sindaci della società.

Infine, la Corte ha affermato che, una volta intervenuta la pronunzia di convalida del sequestro, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto in tal modo risulta che il sequestro non è stato eseguito senza la normale prudenza.

Avverso questa sentenza hanno proposto autonomi ricorsi; ~~in base~~ Emilio in base ad otto motivi; Antonino Polizza, in base a quattro motivi; Rosario Astorina, in base ad unico complesso motivo; Alfio Conti, in base a tre motivi.

Resistono con controricorsi il curatore del fallimento e Maria Giovanna Dal Bon, i quali hanno altresì proposto gravame incidentale, il primo in base a tre motivi, la seconda per quattro motivi (di cui tre condizionati all'accoglimento del ricorso della

curatela).

A quest'ultimo ricorso resistono altresì il Bonetta e il Minuto.

Sono state presentate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi, con i quali si impugna la stessa sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.) e sono tutti ammissibili, non essendo fondata l'eccezione di inammissibilità di quelli del Conti, dell'Astorina e del Polizza, formulata dalla curatela perchè proposti in modo autonomo e non nelle forme del ricorso incidentale, come imponeva la già intervenuta notifica dell'impugnazione

E' esatto che nel sistema delineato dagli artt. 334 e 335 cod. proc. civ. il gravame proposto per primo assume la qualifica di impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali successive impugnazioni della stessa sentenza. Queste hanno perciò sempre carattere incidentale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, rivolte contro un capo della sentenza investito direttamente o indirettamente del gravame principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, sorret-

te da un interesse non nascente dal gravame principale, perchè rivolte contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale ovvero contro capi della sentenza differenti da quelli censurati e privi di ogni rapporto di dipendenza o di connessione con essi; ne consegue che, nel caso del ricorso per cassazione, ogni impugnazione posteriore alla prima deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 371 cod. proc. civ.-

Tuttavia, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'impugnazione successiva proposta irri-
tualmente nelle forme della principale deve nondimeno ritenersi ammissibile quando sia stata notificata nel termine prescritto per il gravame incidentale e venga in concreto riunita all'impugnazione precedente, per modo che si realizzi ugualmente il simultaneus processus; poichè risulta così raggiunto lo scopo al quale è finalizzata la particolare forma prevista per il gravame successivo, opera il generale principio di cui all'art. 156 cod. proc. civ. e perciò l'invalidità deve ritenersi sanata.

Tanto si è verificato nella specie, giacchè i ricorsi suddetti sono stati proposti tempestivamente e si è realizzata la riunione di tutte le impugna-

zioni.

2.- Nell'ordine logico-giuridico deve essere esaminata con precedenza ^{la} censura - presente nei ricorsi (1° motivo), dal Conti (1° motivo), dalla Dal Bon (2° motivo) e del Polizza (2° motivo) - con la quale si rimprovera alla sentenza impugnata di avere erroneamente affermato che in corso di causa il difensore del fallimento sia abilitato a chiedere il sequestro conservativo senza essere munito di apposita procura e senza autorizzazione del giudice delegato, laddove la prima sarebbe necessaria perchè l'istanza di sequestro estende l'oggetto dell'accertamento giudiziale ad elementi inizialmente non considerati (quale il periculum in mora) e la seconda sarebbe imposta dalla responsabilità connessa all'ottenimento del provvedimento cautelare, per cui il rischio relativo dovrebbe essere valutato dagli organi della procedura concorsuale.

La critica è infondata.

Il quesito più generale che essa suscita - se, cioè, per formulare l'istanza di sequestro in corso di causa, ai sensi dell'art. 673 cod.proc. civ., il difensore debba o non debba munirsi di apposita procura - è stato già risolto in senso negativo da questa Corte (sent. n. 336 del 1978) in base al

principio che la procura ad litem attribuisce al difensore-procuratore, in forza dell'art. 84 cod.proc. civ., il potere di compiere tutti gli atti processuali e introdurre eventuali domande accessorie che, nella sua autonomia nella scelta dei mezzi tecnici relativi all'esercizio del suo ministero, ritenga rispondenti all'interesse del suo rappresentato e non siano a questi riservati dalla legge nè comportino disposizione diretta o indiretta del diritto in contesa. L'istanza di sequestro, infatti, non è fra gli atti di quest'ultimo tipo e, pur dando luogo ad un autonomo giudizio di convalida (che può concludersi anche con una distinta sentenza), ha carattere strettamente accessorio e strumentale rispetto alla domanda di merito, essendo diretta ad evitare che durante il tempo occorrente alla definizione del giudizio, per il quale è stato conferito il mandato, venga ad essere pregiudicato il soddisfacimento del diritto fatto valere.

La procura attenuata per iniziare la causa, quindi, in assenza di un'esplicita limitazione al riguardo, legittima il difensore a domandare la misura cautelare; nè può trarsi contrario argomento dalla circostanza che l'esecuzione della medesima espone l'istante alla responsabilità di cui all'art. 96, secondo com-

ma, cod. proc. civ., sia perchè, nel sistema normativo, la disciplina della responsabilità processuale della parte non incide in alcun modo sul contenuto dello jus postulandi e sia perchè, nelle ipotesi previste in detta norma, l'illecito è relazionato all'inesistenza del diritto oggetto del giudizio cui si riferisce la procura.

La conclusione è valida anche nelle cause proposte dal fallimento, posto che il provvedimento con il quale il giudice delegato autorizza il curatore a "stare in giudizio" (art. 31, secondo comma, legge fall.) attiene alla legitimatio ad processum del medesimo curatore (che non è dotato di capacità processuale generale ed autonoma), senza comportare di per sè alcuna limitazione, tranne che non sia diversamente stabilito in concreto, nei poteri processuali che in ordine al giudizio autorizzato spettano al difensore del fallimento.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'autorizzazione concerne in modo tipico la pretesa sostanziale che si intende dedurre in giudizio e si risolve in un apprezzamento di opportunità dell'iniziativa giudiziale, in relazione ai rischi che essa comporta per il fallimento, mentre non riguarda le modalità dell'azione o la condotta processuale del

difensore del fallimento: il provvedimento deve indicare, quindi, il contenuto essenziale e l'oggetto principale del giudizio instaurando, ma non precisare la qualificazione giuridica dell'azione o le istanze da introdurre e i possibili soggetti del processo, sicchè l'autorizzazione copre, senza necessità di specifica menzione, le pretese e le istanze che siano strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio cui essa si riferisce, in ordine alle quali, dunque, il curatore e il difensore del fallimento possono liberamente determinarsi (v., fra numerose altre, sent. n. 4558 del 1978).

Da ciò consegue, con riguardo al sequestro conservativo, che l'autorizzazione del giudice delegato è necessaria quando essa venga chiesto ante causam, perchè allora con l'istanza si dà in pratica inizio al giudizio, dovendo essere necessariamente seguita dalla citazione per la convalida e per il merito; non è necessaria, invece, salvo che non sia diversamente previsto nel provvedimento del giudice delegato, quando l'istanza venga formulata in corso di causa, perchè in tal caso il sequestro costituisce soltanto un mezzo processuale per garantire il conseguimento del bene della vita oggetto del giudizio autorizzato

e rientra, per quanto ora detto, nei poteri del difensore (la sent. n. 853 del 1976 sembra affermare, invece, la necessità del provvedimento autorizzatorio, senza per altro distinguere tra il sequestro anteriore e posteriore all'inizio del giudizio).

3.- I ricorrenti Conti e Dal Bon deducono, poi, la nullità del sequestro perchè autorizzato da giudice incompetente, sostenendo che, nell'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, il sequestro conservativo possa essere concesso solo dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 146, terzo comma, legge fall., non anche dall'istruttore della causa già proposta.

Anche questa censura non ha pregio.

La disposizione suddetta introduce, infatti, soltanto una deroga all'art. 672 cod. proc. civ., nel senso che, nel consentire al giudice delegato - al momento in cui abilita il curatore a promuovere l'azione di responsabilità - di adottare le opportune misure cautelari, si limita a sostituire la competenza di detto giudice a quella ordinariamente attribuita al presidente del tribunale ai fini della concessione del sequestro conservativo, anche inaudita altera parte, prima dell'inizio della causa di merito, mentre per ogni altro aspetto sostanziale e

processuale rimane in vigore la disciplina ordinaria, sicchè ormai più non si dubita che il sequestro così concesso debba essere ugualmente convalidato dal giudice del merito (cioè dal tribunale fallimentare), nei modi e nei termini stabiliti dal codice di rito (v. sent. n. 901 del 1978; n. 2300 del 1973).

A maggior ragione si deve escludere che la norma modifichi l'ordinaria disciplina in tema di sequestro conservativo in corso di causa, la quale fattispecie non rientra nell'enunciato normativo, che chiaramente circoscrive il potere del giudice delegato al momento dell'autorizzazione a proporre l'azione, ed è ~~una~~ fatto diversa, stante la pendenza della causa di merito.

Pertanto, una volta iniziato, con la notificazione della citazione, il giudizio sull'azione di responsabilità autorizzata dal giudice delegato nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita, la competenza ad autorizzare il sequestro conservativo spetta, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. civ., al giudice istruttore della causa e non già al medesimo giudice delegato, il cui potere al riguardo è limitato dall'art. 146 l. fall. alla fase precedente all'instaurazione del processo.

4.- Neppure è fondata la censura che, con il primo

motivo del suo ricorso incidentale, la curatela muove alla statuzione con la quale la Corte ha dichiarato nullo il sequestro in danno di Consolato Minuto, per la ragione che all'epoca non gli era stata notificata la citazione e perciò nei suoi confronti il provvedimento non poteva essere dato dal giudice istruttore; si sostiene dal fallimento che nei giudizi con più parti, relativi a rapporti inscindibili, la lite debba considerarsi pendente per tutte le parti con la valida notificazione dell'atto introduttivo ad una di esse.

Senonchè, a parte la considerazione che l'azione di responsabilità esercitata cumulativamente contro amministratori e sindaci, solidalmente obbligati al risarcimento, non determina inscindibilità della lite ~~che~~ è litisconsorzio necessario fra i coobbligati, è agevole obiettare che il riferimento alla distinzione tra cause scindibili e inseindibili non è pertinente, siccome lo speciale procedimento di cui all'art. 673 cod. proc. civ. postula che il contraddittorio sia stato instaurato nei confronti della parte in danno della quale si intende chiedere la misura cautelare; e questo presupposto si verifica, manifestamente, solo quando l'atto introduttivo della causa sia stato validamente notifica-

to alla parte medesima, che perciò ha l'onere di costituirsi in giudizio.

Nei giudizi con più parti, quindi, il giudice istruttore non è competente sull'istanza di sequestro conservativo e giudiziario (che perciò va fatta nelle forme di cui all'art. 672 cod. proc. civ.) formulata contro un soggetto diverso da quelli validamente convenuti in giudizio, ancorchè la misura cautelare trovi origine in uno stesso rapporto sostanziale, in quanto il presupposto della pendenza della lite, agli effetti dell'art. 673, si realizza quando la parte nei cui confronti si chiede il sequestro sia presente o debba considerarsi legalmente presente in causa (v. in argomento, sent. n. 108 del 1974). E non è dubbio, poi, che la regola di competenza dettata dalla norma ha carattere funzionale e inderogabile, sicchè l'inesistenza del presupposto suddetto va rilevata di ufficio dal giudice della convalida.

Nella specie la citazione non era stata validamente notificata al Minuto e perciò nei suoi riguardi correttamente il provvedimento di sequestro è stato dichiarato nullo.

5.- Ancora quanto al potere del giudice istruttore di autorizzare il sequestro, va considerato il terzo motivo dello stesso ricorso del fallimento, con cui

si critica la sentenza per avere ritenuto invalido il sequestro in danno di Giuseppe Asmundo sulla considerazione che questi all'epoca si trovava nella condizione di scomparso e perciò la citazione doveva essere diretta e notificata alla moglie Giovanna Dal Bon, nominata curatrice dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 cod. civ.- Denunziando ^{la} violazione di questa norma e degli artt. 137 e 156 cod. proc. civ., il fallimento sostiene che la scomparsa non incide sulla legittimazione passiva alle liti dello scomparso neppure quando gli sia stato nominato un curatore, anche perchè tale provvedimento non è soggetto a forme di pubblicità legale; e che, comunque, nella specie il preteso vizio doveva ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, in quanto la Dal Bon si era costituita in causa appunto nella qualità di curatrice del marito.

La censura è fondata.

Nel nostro ordinamento la semplice scomparsa - definita dall'art. 48 cod. civ. come l'allontanarsi della persona dall'ultimo domicilio e dall'ultima residenza senza che vi faccia ritorno o dia proprie notizie - non incide sulla capacità o sugli status del soggetto e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo, unitariamente considerati

(come si verifica, invece, in conseguenza della dichiarazione di assenza e di morte presunta), bensì, oltre a determinare, nei rapporti in cui vengono in diretta considerazione la persona o diritti strettamente legati ad essa, gli effetti giuridici che sono necessaria conseguenza del fatto materiale dell'assenza (alcuni dei quali previsti dalla legge; v., ad es., l'art. 317 cod. civ.), assume rilievo giuridico, ai sensi della norma suddetta, in quanto consente al tribunale di nominare - su istanza del p.m., dei presunti successibili o di ogni altro interessato - un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio ovvero in determinati negozi od operazioni (e sempre che già non vi sia un rappresentante legale o un rappresentante volontario abilitato a compierli), nonchè di impartire altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

In sostanza, viene dettata una disciplina basata sulla considerazione delle prevalenti possibilità di vita dello scomparso e perciò tesa a contenere le ingerenze di altri soggetti nei rapporti del medesimo nei limiti in cui ciò sia ~~in~~ richiesto dall'esigenza - rimessa all'apprezzamento del giudice - di evitare pregiudizio allo scomparso o al suo patri-

monio, agli eventuali successori e anche ai terzi in rapporto con lui, tenuto conto che l'assenza della sede può provocare l'abbandono della cura dei beni e, d'altra parte, comincia ad ingenerare incertezza circa il riferimento soggettivo dei rapporti esistenti o che verranno ad esistenza. E appunto la specialità della curatela e la sua limitata finalità spiegano perchè il provvedimento di nomina del curatore non sia soggetto alla formalità della pubblicazione prevista per la sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta (v.sent. n. 109 del 1952).

Ciò posto, si deve escludere che il fatto della scomparsa produca di per sè conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto ovvero sulla sua capacità processuale, con la conseguenza che, ove non sia stato nominato un curatore, la citazione in giudizio va, come da ordinario, diretta e notificata allo scomparso. Nè può darsi peso all'obiezione che in tal modo si dà adito alla possibilità che un giudizio venga maliziosamente istituito contro lo scomparso, senza che egli possa averne notizia; va considerato, infatti, che la notificazione nel domicilio o nella residenza di lui consente ai suoi parenti o presunti eredi di provocare la nomina di un

curatore speciale e che altrettanto può essere fatto dal p.m. nel caso in cui, non essendovi alcuno che si riceva l'atto, la notificazione avvenga nelle forme previste per le persone di residenza, dimora o domicilio sconosciuto.

Invece, se sia stato nominato un curatore per provvedere alla rappresentanza dello scomparso in giudizio ovvero alla tutela degli interessi sostanziali che formano oggetto della lite, occorre distinguere a seconda che la nomina sia stata o non sia stata formalmente ^{comunicata} ~~comunicata~~ a colui che agisce: nel primo caso, la domanda va proposta nei confronti del curatore, nella qualità; nel secondo caso, la domanda viene legittimamente proposta nei confronti dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto (senza che possa farsi riferimento all'art. 78 cod. proc. civ., che concerne la nomina di un curatore speciale al soggetto già privato dei poteri inerenti all'esercizio dei suoi diritti).

Alla stregua di tali principi, non sussiste la nullità della citazione riscontrata dalla Corte di appello, in quanto l'atto fu diretto nei confronti dello scomparso e notificato alla di lui moglie Giovanna Del Bon, qualificatasi convivente, la quale si ri-

cevette l'atto senza alcuna obiezione, non segnalando, cioè, il fatto della scomparsa e la sua nomina a curatrice speciale; e successivamente si costituì in giudizio nella qualità, senza nulla eccepire al riguardo.

6.- E' fondato pure il secondo motivo del ricorso incidentale del fallimento, volto a criticare la sentenza per avere dichiarato inefficace il sequestro nei confronti di Pietro Bonetta perchè non eseguito nei trenta giorni dalla data del decreto autorizzativo, laddove questo era stato azionato tempestivamente, ma con esito negativo per mancanza di beni utilmente sequestrabili.

L'art. 675 cod. proc. civ., nel disporre che il provvedimento di sequestro perde efficacia se non eseguito nei trenta/giorni dalla pronuncia, pone un termine di perenzione (analogo a quelli di cui agli artt. 481 e 497) diretto, da un lato, a stimolare l'attività del sequestrante, impedendo che la misura cautelare resti indefinitamente inattuata, dall'altro a far decorrere i successivi termini per il compimento delle attività di cui agli artt. 680 e 681, secondo comma; e, nell'esegesi della disposizione, questa Corte ha da tempo avvertito che nel termine ~~il~~ sequestrante deve promuovere l'esecuzione del

provvedimento, ma non necessariamente completarla, come risulta da ciò che l'art. 680 prevede il compimento di atti di esecuzione successivi al primo, in relazione a ciascuno dei quali decorre un nuovo termine per darne notizia al sequestrato (la qual cosa non sarebbe concepibile se tutta l'esecuzione dovesse avvenire nel primo termine); e che l'art. 683, sebbene contenga una disposizione generale per tutti i casi di inefficacia del sequestro, non menziona la fattispecie di cui all'art. 675, perciò chiaramente circoscritta al momento iniziale dell'esecuzione, Ad evitare l'inefficacia, quindi, è sufficiente che l'esecuzione venga iniziata nel termine, con la conseguenza che dopo la sua scadenza non è preclusa la possibilità di completare le operazioni intraprese nè di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela; e ciò fino alla chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida, dal quale momento non è più possibile avvalersi del provvedimento in quanto gli ulteriori atti di esecuzione non potrebbero formare oggetto del giudizio medesimo (v. sent. n. 850 del 1967; n. 3054 del 1962; n. 491 del 1960).

Una volta ritenuto, però, che il termine attiene non alla (integrale) costituzione della misura caute-

lare, bensì all'inizio di attuazione del provvedimento, sicchè ad evitarne la perenzione basta intraprendere l'attività esecutiva (ciò che si verifica, ad es., anche con il mero accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui la cautela deve essere eseguita), occorre coerentemente riconoscere che ~~è~~ idoneo ad escludere l'inefficacia anche in atto esecutivo infruttuoso, ~~che~~ nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perchè non è stato materialmente possibile, magari per fatto del sequestrando, apprendere alcunché, in tal caso ugualmente il termine ha svolto la sua funzione in quanto il provvedimento è stato messo in esecuzione, sebbene non utilmente, sicchè non v'è ragione per negare al sequestrante l'opportunità - senza dover ricorrere ad una nuova autorizzazione - di darvi attuazione in un momento successivo, in relazione all'eventuale modificarsi della situazione patrimoniale dell'obbligato o al reperimento di beni prima non noti all'istante (al limite, perchè dolosamente occultati).

Naturalmente, incombe al sequestrante l'onere di dimostrare, in sede di convalida, il compimento nel termine dell'atto esecutivo infruttuoso, produ-

cendo il verbale negativo dell'ufficiale giudiziario; e, come nell'ipotesi precedente, il momento ultimo per l'esecuzione della cautela è la chiusura dell'istruttoria della convalida, con la conseguenza che, ove neppure a questa data risulti sequestrato alcun bene, la convalida medesima dovrà essere negata, non già perchè il provvedimento autorizzatorio^è inefficace, ma per mancanza dell'oggetto materiale della cautela.

Nella specie, muovendo dall'opinione ora disattesa, la Corte di appello ha dichiarato inefficace il decreto di sequestro per il solo fatto che nei trenta giorni nessun bene fosse stato assoggettato alla cautela, laddove, una volta accertato il tempestivo, ma infruttuoso inizio dell'esecuzione, avrebbe dovuto apprezzare la situazione con riferimento al momento della convalida, alla stregua dei principi suddetti.

7.- I ricorrenti (secondo motivo), Dal Bon e Polizza lamentano altresì che la sentenza abbia disattesa l'eccezione di nullità della citazione, e derivativamente del provvedimento di sequestro, per omessa specificazione dei fatti costitutivi della domanda, sostenendo che questa non consentisse di individuare gli elementi di responsabilità addebitati a ciascun dei convenuti.

La censura è infondata.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 163
 e 164 cod. proc. civ., il difetto di prospettazione
 dà luogo a nullità della citazione solo quando si
 risolve in assoluta incertezza dell'oggetto della
 domanda, perchè il giudice di merito non trova in
 essa elementi sufficienti per determinare l'oggetto
 e l'estensione della pretesa, mentre nella specie,
 come si è detto nell'esporre la vicenda processuale,
 entrambi i giudici di merito sono stati in grado di
 stabilire il contenuto sostanziale della domanda,
 con riguardo sia al petitum che alla causa petendi.
 Ed è noto che la valutazione relativa all'incertez-
 za, e meno, del requisito suddetto implica un ap-
 prezzamento di fatto che, se correttamente motivato,
 è insindacabile in cassazione.

8.- Con i restanti motivi dei ricorsi (ad eccezio-
 ne di quelli che sarebbero specificamente esaminati
 nei numeri successivi), la sentenza viene criticata
 per avere erroneamente ritenuto esistenti: a) i pre-
 supposti che consentono, in corso di causa, di auto-
 rizzare il sequestro inaudita altera parte; b) il
fumus boni juris, che sarebbe stato affermato in ba-
 se ad elementi generici riferibili a tutti i con-
 venuti piuttosto che ^{con} ~~alla~~ analisi della posizione di

ciascuno, con riferimento alla natura e alla durata della carica; c) il periculum in mora, ugualmente apprezzato in relazione alla generalità dei convenuti e non alle condizioni dei singoli destinatari della misura cautelare, per giunta tenendo conto dell'intero passivo fallimentare.

Le censure non sono fondate.

Ad a), va obiettato che nell'ipotesi in cui il sequestro conservativo venga autorizzato in corso di causa con decreto, ex art. 673, terzo comma, cod. proc. civ., l'omessa o insufficiente motivazione in ordine al requisito dell'eccezionale urgenza, che giustifica la mancata convocazione delle parti, non invalida il provvedimento, sia perchè la nullità non è espressamente comminata dalla legge e perciò il vizio non è idoneo ad impedire il giudizio di convalida, e sia perchè, una volta eseguita la misura cautelare, l'irregolarità formale diventa irrilevante, in quanto la questione circa il tipo del provvedimento autorizzatorio (decreto od ordinanza) è destinata ad essere assorbita e superata dall'accertamento che il giudice della convalida deve compiere in ordine all'esistenza dei presupposti della misura cautelare, la cui conferma o caducazione dipende esclusivamente dall'esito positivo o negativo di tale indagine (v.,

sent. n. 336 del 1978; n. 565 del 1957).

Senza dire che, nella specie, l'eccezionale urgenza di imporre la cautela è stata congruamente argomentata con riferimento all'alienazione di beni da parte di alcuni convenuti e all'irreperibilità o alle precarie condizioni patrimoniali di altri.

La censura sub b), poi, si infrange contro un accertamento di fatto qui non sindacabile, avendo la Corte argomentato il proprio convincimento circa la ragionevolezza e attendibilità degli addebiti mossi agli amministratori e ai sindaci, e, dunque, circa la verosimile esistenza del credito cautelando, in base ad un complesso di elementi singolarmente e globalmente considerati, quali le gravi carenze riscontrate nella tenuta della contabilità e delle scritture sociali, tali da rendere impossibile la ricostruzione della gestione della società (il quale fatto può di per sé assurgere a causa di responsabilità: v. sent. n. 790 del 1974), la formazione di bilanci non conformi a legge, la distrazione di somme a favore di società controllate da taluni amministratori e l'omessa vigilanza da parte dei sindaci.

Nè doveva stabilire la specifica natura e la precisa entità della colpa di ciascuno, posto che, ai fini del requisito del fumus boni iuris, basta che



sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudice di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. E anche la circostanza dell'inizio dell'azione penale è stata considerata in questa prospettiva, come mero elemento confermativo della pretesa formulata dal fallimento (sicchè non si riscontra l'asserita violazione della presunzione di innocenza).

Quanto alla censura sub c), va detto che l'apprezzamento compiuto in sentenza risulta del tutto coerente con il consolidato principio secondo cui il periculum in mora può desumersi sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore (i quali vanno valutati anche in rapporto proporzionale alla presumibile entità del credito), e sia da elementi soggettivi inerenti al comportamento del medesimo, tali da rendere verosimile l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (v. sent. n. 2634 del 1978). Sotto quest'ultimo profilo, sono state utilizzate le medesime circostanze accennate sub a); sotto l'altro profilo, si è tenuto conto della natura solidale dell'obbligazione risarcitoria e dell'ingente ammontare del danno, correttamente ragguagliato - alla stregua della valutazione somma-

ria consentita - all'intero sbilancio patrimoniale.

E anche questo apprezzamento, così congruamente motivato, non è sindacabile.

9.- E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sul sequestro, sollevata (settimo e ottavo motivo del ricorso) in quanto contrasterebbero con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui consentono la separata convalida della cautela anche quando il giudizio di merito sia sospeso per una pregiudiziale penale.

La separazione ope iudicis della causa di merito da quella di convalida, quando il sequestro sia stato autorizzato inaudita altera parte, è prevista dall'art. 682 cod. proc. civ. in tutti i casi in cui la trattazione del merito richieda "una lunga istruzione", con la quale espressione il legislatore ha inteso riferirsi non solo all'esperimento dei mezzi di prova, alla consulenza, alle ispezioni, etc., cioè allo svolgimento dell'istruzione probatoria vera e propria, ma a tutte le vicende del processo che ne prolunghino il corso; e uno dei casi è la sospensione del giudizio medesimo in attesa della definizione di un processo penale pregiudiziale, sicchè non si comprende come in re-

lazione a questa ipotesi la norma possa ritenersi discriminatoria.

Tanto meno si configura violazione del diritto di difesa, in quanto la separazione delle decisioni è finalizzata all'esigenza di apprestare un sollecito strumento di garanzia a favore del convenuto per il questo disposto inaudita altera parte, consentendo un sollecito esame della fondatezza della misura cautelare quando il sequestrato non abbia avuto modo di esporre in via preventiva le proprie ragioni.

10.- E' inammissibile il primo motivo del ricorso Polizza, il quale lamenta che la Corte di appello abbia rigettato senza alcuna motivazione, il suo appello, di cui non si fa parola nella parte motiva della sentenza.

Lo stesso ricorrente riconosce, infatti, che tutti gli argomenti da lui adottati sono stati ugualmente esaminati in relazione ad analoghe difese svolte da altri appellanti, sicchè il vizio di omessa motivazione non sussiste, trattandosi di una mera svista formale, improduttiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

11.- Infine, la sentenza viene criticata (con il sesto motivo del ricorso Polizza, quarto del ricorso Conti, terzo del ricorso Conti, primo del ricorso

Dal Bon e con la prima parte dell'unico motivo del ricorso Astorina) per avere respinto la domanda di condanna del fallimento al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.; si sostiene che su tale domanda, che presuppone accertata l'inesistenza del diritto fatto valere, debba necessariamente pronunciarsi il giudice di merito.

La censura è fondata.

Questa Corte ha più volte chiarito che, in ipotesi di decisione separata sulla convalida di un sequestro conservativo, competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per l'avvenuta esecuzione del sequestro senza che esista il diritto cautelato e senza la normale prudenza, non è il giudice della convalida, ma quello del merito (sent. n. 4291 del 1974; n. 647 del 1961).

Questo indirizzo (con il quale contrasta un più lontano precedente: sent. n. 2882 del 1960) deve essere confermato, in quanto la norma suddetta espressamente stabilisce che la decisione sulla domanda risarcitoria è rimessa "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare", cioè del diritto

sostanziale a tutela del quale era stata costituita la cautela; e questo accertamento avviene con la sentenza che definisce il merito della causa, non con la pronuncia di convalida, la quale attiene esclusivamente alla verifica dei presupposti legittimanti la misura cautelare.


Nè è corretto sostenere che in caso di convalida del sequestro il rinvio della decisione sulla domanda risarcitoria alla sentenza sul merito sarebbe ingiustificato, giacchè con la convalida verrebbe definitivamente a cadere il presupposto soggettivo della responsabilità, cioè la mancanza di "normale prudenza". L'obbligo di agire con la normale prudenza impone al sequestrante di valutare con l'ordinaria diligenza non solo l'esistenza degli specifici requisiti di ammissibilità della misura cautelare, ma anche, e soprattutto, il grado di fondatezza del diritto sostanziale tutelando; e sotto quest'ultimo profilo l'osservanza, o meno, dell'obbligo può essere accertata soltanto dal giudice che pronuncia sul merito della causa.

Proprio a ragione dello stretto nesso di dipendenza sostanziale tra le due cause, la sentenza di convalida deve essere assimilata ad una non definitiva e pertanto non può contenere neppure la pronuncia sulle

spese del procedimento di sequestro (v., da ultimo, sent. n. 1760 del 1981).

La Corte di appello, quindi, avrebbe dovuto rinviare la decisione sulla domanda alla sentenza definitiva.

12.- In conclusione, oltre ai motivi di cui al numero precedente (concernenti tutti il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale), vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale del fallimento (di cui ai n.5 e 6) riguardanti la statuizione di inefficacia del sequestro in danno del Bonetta e, rispettivamente, quella di nullità del sequestro in danno dello scomparso Asmundo (e ora della moglie Giovanna Dal Bon).



Venendo tutti gli altri motivi rigettati, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alle statuizioni suddette e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Messina, la quale si pronunzierà nuovamente sulle questioni relative, attenendosi ai principi di diritto e ai rilievi sopra svolti; provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione

- riunisce i ricorsi;
- accoglie il sesto motivo del ricorso il terzo del ricorso Conti, il primo del ricorso Dal Bon, il quarto del ricorso Polizza e, per quanto di ragione, l'unico motivo del ricorso Astorina;
- rigetta gli altri motivi degli stessi ricorsi;
- accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale del fallimento e rigetta il primo;
- cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia la causa, per nuovo esame delle relative questioni, alla Corte di appello di Messina, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 1982.=

*Impresario -
Mullerpartillo, est.*

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Antonio Chianese)

Chianese

Depositata in Cancelleria

Oggi, 19 APR. 1983

IL CANCELLIERE

Chianese

REG.	L. 50.000
C. A.	» 22.500
	L. 72.500
Bolli	» 8400
	L. 80900



Ottantamilaquattro

14600
Chianese